

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CFA**  
**(2018/2019)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COSTA VIRGILIO, CALERA MASSIMO E DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D'ARIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP DEL 3.10.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. LORENZONI ADRIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., 61, COMMI 1 E 5, 39, 43, COMMI 1 E 6, 45 DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3456/1270 PFI 17/18 MS/VDB DEL 10.10.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Fortitudo Futsal Pomezia di Pomezia (RM), riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALC. CECCONI TOMMASO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021;
- AMMENDA DI € 400,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE "B" DEL 20.10.2018** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

**4. RICORSO DEL CALC. JUBA RIGELS PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021;
- AMMENDA DI € 400,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE "B" DEL 20.10.2018** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

**5. RICORSO DEL SIG. GIUGGIOLONI MARCO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022, CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL'AMBITO DELLA FIGC PER TUTTO IL PERIODO DELLA SANZIONE;**
- **AMMENDA DI € 800,00;**

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3, 4 e 5 come sopra proposti dai calciatori Ceconi Tommaso, Juba Rigels e dal Sig. Giuggioloni Marco li dichiara inammissibili. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

**II COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO DELLA SOCIETA' GSD CARDUCCI AVVERSO LA SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. ODDI REMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

**7. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ALCIONE AVVERSO LA SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MONTINI MARCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. TENTARDINI MARCO LUCA ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7 come sopra proposti dalle società GS Carducci di Milano (MI) e ASD Alcione di Milano (MI) li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

**III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL POLISTENA C5 AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 12 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. DE DOMENICO LETTERIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 7, COMMA 7 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE;
  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

**9. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI COSENZA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)**

**10. RICORSO DEL SIG. DAVID ETTORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

**11. RICORSO DEL SIG. FUOCO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 8, 9, 10 e 11 così dispone:

- accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Polistena C5 e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 2 e conferma l'ammenda ad € 500,00 per la società, riduce l'inibizione a mesi 10 e conferma l'ammenda ad € 500,00 per il sig. De Domenico Letterio;
- accoglie i ricorsi rispettivamente proposti dalla società ASD Città di Cosenza C5 e dai sigg.ri David Ettore e Fuoco Giuseppe e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

**IV COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**12. RICORSO DEL SIG. D'ANNA ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AB COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER**

**VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. B) E C) REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3641/1228 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.10.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

#### ORDINANZA

La C.F.A., sospende i termini ai sensi dell'art. 38, comma 5 C.G.S. CONI. Ordina la trasmissione alla Procura Federale del documento prodotto dal ricorrente (Prot. 02521/2n5 – 02508/2m2 – 02293/2m2 CNT Polpost) ai fini di consentire alla stessa Procura (come da richiesta) di accertare le modalità di acquisizione del medesimo.

#### **13. RICORSO DELLA SOCIETA' USD CASELLINA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 600,00;**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4826/103 PFI 18-19 CS/MS/VDB DEL 16.11.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società USD Casellina di Scandicci (FI), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 e l'ammenda ad € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**14. RICORSO DEL SIG. D'ANGELO ROBERTO SALVATORE (ASSOCIATO AIA DELLA SEZIONE DI TRAPANI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 2402/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 12.9.2018 E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. D'Angelo Roberto Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **15. RICORSO DELLA SOCIETA' USD COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. RUGI MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL SIG. VALENTINI ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. VINCIGUERRA ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

**16. RICORSO DEL CALC. KALIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 15 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15 e 16 così dispone:

- Sig. Rugi Massimo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
- Sig. Valentini Alessandro riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2;
- Sig. Vinciguerra Antonio riduce la sanzione a mesi 1;
- Calc. Kalia Diego riduce la sanzione della squalifica a gare 8;
- USD Colligiana riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 5 e l'ammenda ad € 500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 6 febbraio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina